

In particolare le misure e i dispositivi di sicurezza che mirano a ridurre il rischio si devono distinguere (rif: documento UIC – Codex 779-9 “Safety in Railway tunnels” richiamato in Allegato II) in:

- misure di **prevenzione** (**prevention of incidents**, *UIC*), allo scopo di ridurre la probabilità di innesco di eventi incidentali caratteristici (Eventi Iniziatori, EI) relativi al sistema treno – galleria,
- misure di **protezione** (individuale e collettiva) e **mitigazione** delle conseguenze derivanti dal verificarsi dei suddetti eventi incidentali (**mitigation of impact**, *UIC*)
- misure di **facilitazione dell’allontanamento** dai luoghi di pericolo (autosoccorso) (**facilitation of escape**, *UIC*);
- misure di **facilitazione degli interventi di soccorso** (**facilitation of rescue**, *UIC*).

Inoltre, per le gallerie molto lunghe, si possono adottare ulteriori misure aggiuntive.

La **prevenzione** degli eventi incidentali è affidata essenzialmente al rispetto delle condizioni di funzionamento regolate dalle direttive già richiamate e successive decisioni.

E’ peraltro compito specifico della analisi di rischio valutare anche gli effetti in termini di riduzione del rischio dovuto all’insieme di misure e dispositivi di **protezione/mitigazione** e **facilitazione** adottati (PMF), distinti per singoli sottosistemi (vedi Allegato II), precisando l’eventuale interazione sinergica o antagonistica delle singole misure.